

Per spaccio interno si intende la vendita di prodotti effettuata da enti o imprese, pubbliche o private, a favore di dipendenti, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.